



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02633 DEL SEN. PAITA
(res. n. 377 del 07 gennaio 2026)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferita alla vicenda del commercialista Giangaetano Bellavia, il senatore interrogante solleva specifici quesiti in ordine all'adozione di *“iniziative di propria competenza al fine di assicurare che sia garantito il rispetto, da parte dei consulenti delle procure (come nel caso dello studio Bellavia), degli obblighi di non conservazione e divulgazione previsti dalla normativa vigente”*

Per fornire il contributo richiesto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, interpellato dalla competente articolazione ministeriale, in data 30 gennaio 2026, ha comunicato che le indagini nei confronti della collaboratrice del professionista sono definite con richiesta di rinvio a giudizio, in relazione alla sottrazione dallo studio professionale di una rilevante quantità di documentazione informatica qualificata come riservata.

Risultano, invece, tuttora in corso gli accertamenti nei confronti del dott. Bellavia, iscritto nel registro degli indagati per ipotesi di violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla conservazione di dati giudiziari oltre i termini consentiti, una volta cessati i relativi incarichi.

Ciò nondimeno, la vicenda assume una portata che travalica le singole posizioni soggettive e pone un tema di carattere generale che investe direttamente le istituzioni:

la chiarezza, l'uniformità e la certezza applicativa delle regole in materia di trattamento dei dati giudiziari, soprattutto quando il trattamento si colloca al confine tra attività professionale privata ed esercizio di funzioni ausiliarie dell'autorità giudiziaria.

Il quadro normativo europeo e nazionale, a partire dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è improntato a principi inderogabili quali la limitazione della conservazione, la necessità e la proporzionalità del trattamento.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR stabilisce in modo inequivoco che i dati personali devono essere conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, qualificando ogni conservazione non giustificata come trattamento illecito rilevante sul piano amministrativo.

Si tratta di un presidio sostanziale, non meramente formale, a tutela della legalità e dei diritti fondamentali.

La linea di demarcazione tra un archivio professionale legittimamente detenuto e una banca dati giudiziaria non autorizzata non è determinata dalla sola sensibilità delle informazioni trattate, bensì dalla base giuridica del trattamento, dalla finalità perseguita e dal perimetro del mandato conferito.

Si tratta di un confine di natura funzionale che deve essere rigorosamente presidiato da tutti gli operatori del sistema giustizia, assicurando un costante bilanciamento tra esigenze investigative e processuali, tutela della riservatezza e pieno rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

Per tali ragioni, il Ministero della giustizia procederà, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative istituzionali, a un approfondimento puntuale e rigoroso, finalizzato ad adottare ogni iniziativa utile a prevenire il reiterarsi di episodi analoghi.

Lo Stato non può consentire simili vulnerabilità nella gestione e nella custodia dei dati giudiziari.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)